Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Martedì, 11 ottobre 1932 - ANNO X — Numero 236

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DELL'11 OTTOBRE 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 59: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 per cento, obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni serie speciale 7 per cento sorteggiati il 1° ottobre 1932-X - Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso - Abbruciamento di titoli.

(6691)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 agosto 1932, n. 1296.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782, che autorizza il Nostro Governo a coordinare in testo unico le disposizioni contenute nel detto Regio decreto con quelle dei Regi decreti 29 luglio 1926, n. 1619, e 12 dicembre 1926, n. 2272;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma:

Art. 1.

(Art. 1, 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 1 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

È istituito in Roma l'Ente « Regi istituti fisioterapici ospitalieri ».

Costituiscono detto Ente:

a) l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano;

b) l'Istituto per lo studio e la cura del cancro.

Nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ente saranno tenute distinte le entrate e le spese attinenti al funzionamento di ciascuno dei detti Istituti, mentre resteranno comuni le spese di carattere generale degli Istituti stessi.

Art. 2.

(Art. 1, 2° comma, e 2 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

Il Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico ha sede nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, è staccato dal Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed è concesso in uso ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico. Esso svolge la sua attività nel campo dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie della pelle, della sifilide e delle malattie veneree.

Il Regio istituto per lo studio e la cura del cancro ha sede nell'edificio appositamente costruito, e svolge la sua attività per la diagnosi precoce ed il trattamento dei tumori maligni, nonchè per lo studio e le ricerche intorno alle origini ed alla difesa contro queste malattie.

Ambedue i Regi istituti predetti, ferma restando l'attività sin qui svolta dall'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano nel campo della assistenza ospedaliera, sono alla dipendenza del Ministero dell'interno, che se ne avvale per gli scopi d'istituto della Amministrazione della sanità pubblica, coordinatamente col dipendente Laboratorio fisico (Ufficio del radio) ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nel R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.

Art. 3.

(Art. 3 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

L'amministrazione dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri è affidata ad un presidente nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 4.

(Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

Il presidente delibera su tutti gli affari che interessano l'amministrazione dei Regi istituti.

Per gli affari soggetti all'approvazione dell'Autorità tutoria, a termini del successivo articolo, il presidente delibera, sentito il parere di una Commissione di consulta, da lui presieduta e composta di sei membri da designarsi:

a) due dal Ministro per l'interno;

b) uno dal Ministro per le finanze;

c) uno dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) due dal Consiglio superiore di sanità.

I membri della Commissione di consulta, da designarsi a norma del precedente comma, saranno scelti fra persone residenti a Roma; essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci un membro della Commissione di consulta da delegarsi dal presidente stesso, con l'approvazione del Ministero dell'interno.

Art. 5.

(Art. 6 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 5 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

I Regi istituti, per quanto ha tratto alla loro funzione ospitaliera, sono sottoposti a tutela con le modalità e forme stabilite per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti gli Istituti stessi, due rappresentanti della Direzione generale della sanità pubblica.

Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalità pratiche, che sono loro commesse, essi sono sottoposti all'alta vigilanza della Direzione generale della sanità pubblica.

Sono soggette in ogni caso all'approvazione della Commissione di tutela, di cui al primo comma del presente articolo, le deliberazioni del presidente relative a trasformazioni e diminuzioni di patrimonio per un valore superiore alle L. 10.000.

I contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose ed opere, devono, sotto pena di nullità, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È però consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento dei pubblici incanti:

1° quando si tratta di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10.000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 2000 ed i Regi istituti non restino obbligati oltre i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite suindicato.

Anche fuori dei casi previsti nel presente articolo, la Commissione di tutela può autorizzare i Regi istituti a provvedere mediante licitazione o trattativa privata o con altra forma di contrattazione.

Art. 6.

(Art. 7 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

Per l'ammissione degli infermi poveri nei Regi istituti sono osservate le disposizioni dell'art. 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211.

Art. 7.

(Art. 8 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

Le disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, relative ai rimborsi dovuti per spedalità, alle anticipazioni di tali rimborsi da parte dello Stato, ed al concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, sono estese ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri.

Parimenti sono estese ai detti Regi istituti le disposizioni relative alla competenza a decidere le controversie che potessero sorgere per il rimborso delle spese di spedalità.

Art. 8.

(Art. 9 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

L'assegno annuo previsto con l'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, per provvedere a carico del Tesoro dello Stato alle deficienze della gestione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, è ridotto di L. 500.000.

Art. 9.

(Art. 10 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

Nel bilancio preventivo dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri viene ogni anno stanziato, sui fondi previsti dal R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, il concorso del Ministero dell'interno, rappresentante il suo corrispettivo ordinario a favore degli Istituti stessi per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni, e che non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla somma annua di L. 600.000.

Art. 10.

(Art. 11 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

I proventi dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono i seguenti:

a) il rimborso di rette di spedalità;

b) l'utile della farmacia di cui all'art. 2;

c) la somma di L. 500.000 a carico del Tesoro dello Stato, in corrispondenza della riduzione di cui al precedente art. 8.

Questa somma, peraltro, dovrà essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;

d) il corrispettivo del Ministero dell'interno di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

(Art. 12, 2° comma, e art. 1 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; art. 6 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei Regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico.

Detta pianta dovrà prevedere, nei riguardi del personale sanitario, oltre ai medici con qualifica di aiuto e di assistente, un posto di direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, un posto di direttore e medico primario dermosifilografo dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano, un posto di medico primario radiologo con funzioni di vice direttore ed un posto di chirurgo primario.

Art. 12.

(Art. 13 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

Il personale medico è nominato per concorso, per esame e per titoli, con le modalità e programmi, che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 13.

(Art. 14 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

Il personale di assistenza immediata deve possedere i requisiti di abilitazione prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

(Art. 15 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

È in facoltà del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, di avvalersi del personale tecnico dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri per ricerche scientifiche ed ispezioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

(Art. 17, 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 7 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).

Restano ferme le nomine del direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, in relazione al disposto dell'articolo 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782, e del direttore e medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in relazione al disposto dell'art. 17 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, e dell'art. 7 del R decreto 30 aprile 1931, n. 782.

Il direttore medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano continuerà a prestare servizio, con tale sua qualifica, nel Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano.

Il trattamento economico dei direttori dei due Istituti sarà stabilito nella pianta organica prevista dal precedente art. 11.

Art. 16.

(Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272).

Restano ferme le nomine del medico primario radiologo, con funzioni di vice direttore e del chirurgo primario, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, nonchè quelle degli aiuti e degli assistenti, fatte a norma dello stesso articolo.

Art. 17.

(Articoli 15 e 16 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).

Salva l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, è conservato lo stato giuridico ed il trattamento economico ai sanitari di ruolo, esclusi gli assistenti medico-chirurghi, ed a tutto l'altro personale iscritto nei ruoli dell'Amministrazione del Pio Istituto ed Ospedali riuniti di Roma, che alla data di entrata in vigore del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, prestando servizio nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, cessarono di essere alla dipendenza del Pio Istituto di Santo Spirito e passarono alla dipendenza del Regio istituto fisioterapico ospitaliero.

I Regi istituti fisioterapici ospitalieri assumono a loro carico i contributi per l'iscrizione dei sanitari e del personale, di cui al precedente comma, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed a quella di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1297.

Nuove modalità per il versamento della somma di lire cento dovuta dai ricorrenti alle Commissioni centrali presso il Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, contenente norme per l'istituzione dell'albo professionale dei giornalisti; 15 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 842, che approva il regolamento per l'esercizio della professione di chimico; 11 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588, che approva il regolamento per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio; 15 dei Regi decreti 25 novembre 1929, nn. 2248 e 2365, i quali approvano rispettivamente il regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie e quello per l'esercizio professionale dei periti agrari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le corporazioni, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il versamento della somma di L. 100, stabilito per i ricorsi alla Commissione superiore per la stampa, alla Commissione centrale per i chimici, alla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, ed alla Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie ed i periti agrari deve essere effettuato, nei casi in cui è dovuto, anzichè alle Segreterie delle dette Commissioni, all'Ufficio del registro, rimanendo tutte le spese per il funzionamento delle Commissioni stesse a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, in cui sarà iscritto uno speciale capitolo.

La ricevuta del versamento della somma di L. 100 deve essere allegata al ricorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO — ERCOLE — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1298.

Disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 giugno 1932, n. 757, col quale venne autorizzata la costruzione, a cura diretta dello Stato,

di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di applicare alle espropriazioni occorrenti per le dette opere le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli e di dettare particolari norme intese ad abbreviare la procedura espropriativa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

La immissione nel possesso dei beni occorrenti avverrà in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazioni e per gli altri risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variante o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1299.

Autorizzazione all'Opera Cardinal Ferrari di Milano ad accettare un legato.

N. 1299. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, l'Opera Cardinal Ferrari di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1000 disposto a suo favore dalla signora Barbetta Ernestina vedova Cirio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1300.

Riconoscimento agli effetti civili del decreto 25 luglio 1931 del vescovo di Bobbio riguardante il trasferimento della sede della parrocchia di S. Lorenzo Martire in Rosso di Coli.

N. 1300. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto in data 25 luglio 1931 del vescovo di Bobbio, col quale la sede della parrocchia di S. Lorenzo Martire in Rosso di Coli è trasferita, col titolo, i redditi e gli oneri, nella nuova chiesa costruita nella contrada Piana dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1301.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria di Gesù in Catania.

N. 1301. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria di Gesù in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932, n. 1302.

Cessione gratuita di un appezzamento di terreno fatta allo Stato dal comune di Grado.

N. 1302. R. decreto 8 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della cessione gratuita fatta allo Stato dal comune di Grado, di un appezzamento di terreno di circa mq. 300, intestato in catasto al detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1932.

Abolizione dei termini di resa supplementari per le spedizioni in piccole partite nelle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il nostro decreto 4 ottobre 1930;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

A partire dal 1° ottobre 1932 cessano di aver vigore i termini di resa supplementari per le spedizioni in piccole partite sulle ferrovie dello Stato di cui il nostro decreto 4 ottobre 1930.

Roma, addì 20 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6685)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 618 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petek » (Petech) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petek (Petech) Giovanna, figlio del fu Martino e della fu Bencich Fosca, nato a Gimino l'8 febbraio 1877 e abitante a Pola, via Sissano n. 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Luigia illegittima di Giovanna, nata a Pola il 18 giugno 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4736)

N. 619 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech Giovanni, figlio di Antonio e di Crisanaz Antonia, nato a Gimino il 29 marzo 1883 e abitante a Pola, via Monvidal n. 73, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Damianich Fosca fu Antonio e fu Balici Maria nata a Gimino il 10 febbraio 1885, ed ai figli: Antonia, nata a Gimino il 17 luglio 1909; Antonio, nato a Gimino il 31 gennaio 1914; Mario, nato a Pola l'8 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4737)

N. 624 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Petech Maria, figlia di Andrea e della fu Cerovaz Barbara, nata a Gimino il 31 gennaio 1879 e abitante a Pola, via B. Mussolini n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie illegittime nate a Pola: Edvina, il 6 luglio 1904; Renata Mattea, il 14 novembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4738)

N. 525 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Paulissich - Calcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Paulissich Anna ved. Calcich, figlia del fu Giuseppe e della fu Derndich Maria, nata a Sarezzo (Pisino) il 16 maggio 1858 e abitante a Pola, Clivo Gia-

natasi n. 12, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pauli - Calci » (Pauli Anna ved. Calci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4739)

N. 523 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paulinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulinich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Jelenich Maria, nato a Pedena (Pisino) il 28 ottobre 1876 e abitante a Pola (Stignano n. 146), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iuich Francesca fu Antonio e fu Cocolet Domenica, nata a Stignano il 22 febbraio 1888, ed ai figli nati a Stignano: Stefania, il 18 dicembre 1903; Paolina, il 24 agosto 1908; Emilio, il 16 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4740)

N. 499 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pacich Natale, figlio di Bortolo e della fu Peressa Lucia, nato a Dignano il 16 gennaio 1896 e abitante a Stignano (Pola) n. 63, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Paci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jurincich Lucia di Bortolo e di Fonovich Giovanna, nata a Stignano il 27 dicembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4741)

N. 501 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pagliar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pagliar Giovanni, figlio di Giovanni e di Adamich Giovanna, nato ad Orecchi (Barbana) il 7 dicembre 1893 e abitante ad Altura (Pola) n. 99, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pagliaro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Roinich Maria di Paolo e fu Mosgua Fosca, nata a Rovigno il 5 dicembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4742)

N. 510 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giovanni, figlio di Giovanni e di Antonia Ottochian-Petrich, nato a Gimino il 28 novembre 1897, e abitante a Pola, via Medolino n. 78, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4743)

N. 508 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Krisanaz Fosca, nato a Gimino il 28 giugno 1875 e abitante a Pola, via Giovia n. 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giurincich Antonia fu Francesco e di Antonia Mocob, nata a Cherso il 14 agosto 1878 ed alle figlie nate a Pola: Noemi, il 27 agosto 1906; Antonia, il 18 ottobre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4744)

N. 512 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Marco, figlio del fu Martino e di Panich Lucia, nato a Gimino il 18 aprile 1901 e abitante a Pola, via del Belgio n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jurich Fosca di Giovanni e di Maria Crisanaz, nata a Gimino il 10 maggio 1901, ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 22 aprile 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4745)

N. 514 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Pauletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Clarich Domenica, nato a Pinguente il 16 giugno 1893 e abitante a Pinguente, via Giulia n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Delise Anna di Filippo e di Tirelli Francesca, nata a Pola il 24 luglio 1894 ed alla figlia nata a Pinguente il 10 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4746)

N. 763 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Poliak » (Polak) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Poliac (Polak) Giovanni, figlio del fu Giacomo e di Koren Maria, nato a Piedimonte del Taiano (Erpelle Cosina) il 25 dicembre 1868 e abitante ad Erpelle-Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Polacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della fu Anna Contestabile, nati a Piedimonte del Taiano: Giovanna, il 18 aprile 1903; Giovanni, il 28 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4747)

N. 625 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech Romano, figlio del fu Carlo e di Milotich Giuseppina, nato a Gimino il 9 settembre 1883 e abitante a Brioni (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marcolini Clotilde di Valentino e di Defranceschi Beatrice, nata a Mompaderno (Parenzo) il 15 gennaio 1894 ed alla figlia Silvia, nata a Brioni il 15 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4748)

N. 626 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Petech Rosa, figlia del fu Giuseppe e di Fosca Slivar, nata a Gimino il 14 marzo 1902 e abitante a Stignano (Pola) n. 114, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Maria, nata a Gimino il 20 marzo 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4749)

N. 769 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pustianaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pustianaz Michele, figlio del fu Martino e della fu Percovich Maria, nato a Sanvincenti il 15 novembre 1858 e abitante a Pola, via Sissano n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Postiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola dalla or defunta Eufemia Sanobi: Pietro, il 29 giugno 1899; Giuseppe, il 3 luglio 1907; Carlo, il 5 novembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4750)

N. 504 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Milotich Francesca, nato a Gimino il 10 dicembre 1904 e abitante a Pola, Monte Lesso n. 358, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Gimino il 2 giugno 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4751)

N. 536 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pavincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavincich Giacomo, figlio del fu Matteo e della fu Luciani Domenica, nato ad Albona il 27 luglio 1873 e abitante a Pola, Promontore - Faro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pavini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fabian Maria fu Francesco e fu Pavicich Vincenza, nata a Passo (Bogliuno) il 13 settembre 1875 ed ai figli, nati a Pola: Laura Maria il 23 aprile 1909; Guido, il 16 aprile 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4752)

N. 532 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Pavich Giovanna ved. Fiuman, figlia del fu Antonio e della fu Drusetta Maria, nata a Promontore (Pola) il 28 luglio 1870 e abitante a Promontore n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pavi » (Pavi Giovanna ved. Fiuma).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4753)

N. 726 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Pribetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pribetich Martino, figlio di Bartolomeo e della fu Maria Bravar, nato a Villanova di Parenzo l'8 agosto 1879 e abitante a Pola, via degli Argonauti n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pribetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Toncin Rosa di Biagio e di Tomasich Caterina, nata a Novacco il 12 marzo 1892 ed al figlio Giuseppe di Martino e della fu Lucia Simonovich, nato a Pola il 12 gennaio 1905 ed ai figli, nati a Pola dalla seconda moglie Rosa Toncin: Rosa, il 25 febbraio 1921; Albino, il 31 gennaio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930- Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4918)

N. 278 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Pribaz » è di origine italiana che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pribaz Antonio, figlio del fu Giacomo e di Caterina Chirin, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il 15 ottobre 1896 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pribazzi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4919)

N. 768 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Pustianaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pustianaz Giuseppe, figlio di Giovanni e di Cossara Lucia, nato a Pola il 6 marzo 1897 e abitante a Pola, via Monte Grande n. 407, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Postiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fagiol Giuseppina fu Antonio e di Russich Lucia, nato a Pola il 15 settembre 1900 ed alla figlia Onorina, nata a Pola il 12 gennaio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930- Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4920)

N. 769 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Pustianaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pustianaz Giuseppe, figlio di Giorgio e di Madrussan Maria, nato a Gallesano (Pola) il 14 agosto 1904 e abitante a Pola, Monte Lesso, n. 352, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Postian ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Conto Giovanna fu Giovanni e di Andriancich Giovanna, nata a Orecchi di Barbana il 2 marzo 1907 ed al figlio Luciano, nato a Pola il 9 agosto 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930- Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4921)

N. 765 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Pustianaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pustianaz Giorgio, figlio del fu Martino e della fu Percovich Maria, nato a Sanvincenti l'11 aprile 1856 e abitante a Pola, Monte Lesso n. 352, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Postiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria fu Martino e fu Pifar Michela, nata a Gimino il 7 agosto 1867 ed alla figlia Giuseppina, nata a Gallesano (Pola) il 25 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(4922)

N. 764 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pustianaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pustianaz Antonio, figlio del fu Martino e della fu Percovich Maria, nato a Sanvincenti il 14 maggio 1869 e abitante a Pola, via Bradamante n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Postiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pisulin Caterina fu Matteo e di Orlich Caterina, nata a Filippano (Dignano) il 7 giugno 1876, ed ai figli: Francesca, nata a Pola il 10 settembre 1904; Carlo, nato a Pola il 12 giugno 1902; Giulio, nato a Koppe-Santo il 16 agosto 1915; Angela, nata a Pola il 15 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4923)

N. 766 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pustianaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pustianaz Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Percovich Maria, nato a Sanvincenti il 20 gennaio 1862, e abitante a Pola, via Monte Grande n. 407, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Postiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cossara Fosca fu Giovanni e fu Kesse Oliva, nata a Carnizza (Dignano) il 22 novembre 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4924)

N. 283 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Puzzer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puzzer Ugo, figlio di Giovanni e di Anna Nesich nato a Piemonte (Grisignana) il 29 luglio 1899 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emilia Nesich di Giacomo e di Francesca Gherbaz, nata a Pinguente il 7 agosto 1904, ed ai figli nati a Buie d'Istria: Anna, il 27 maggio 1922 ed Albano, l'11 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4925)

N. 370 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ongaro Mattea ved. Rabaz, figlia di Paolo e della fu Batelich Mattea, nata a S. Martino di Albona il 30 luglio 1888 e abitante a Pola, via Valsaline n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabassi » (Ongaro Mattea ved. Rabassi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Eleonora del fu Matteo, nata a Pola il 12 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4926)

N. 423 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Raber » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Raber Pietro, figlio di Tommaso e di Rade Maria, nato a Gollogorizza (Pisino) il 26 aprile 1876 e abitante a Pola, via Vicolo Stretto, 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Raberio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Zaez Caterina fu Antonio e di Marencich Francesca, nata a Gallignana (Pisino) il 12 agosto 1888, ed ai figli nati dall'or defunta Maria Poldrugovaz: Giovanni, a Pola il 12 dicembre 1906; Regina, a Pola il 21 marzo 1910; Pierina, a Wagna il 12 gennaio 1916, nonchè alle figlie nate a Pola da Caterina Zaez: Maria, il 14 marzo 1920; Antonia, il 14 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4927)

N. 358 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Rabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rabar Antonio, figlio di Giovanni e di Ivich Teresa, nato a Moncalvo (Pisino) il 16 ottobre 1900 e abitante a Pola, via Monte Rizzi n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4928)

N. 360 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Rabar » e « Fonovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Rabar Maria ved. Fonovich, figlia del fu Martino e della fu Ghersan Domenica, nata a Moncalvo (Pisino), il 28 febbraio 1857 e abitante a Pola, via Arena n. 24, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario » e « Fonio ». (Rabario Maria ved. Fonio).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4929)

N. 121 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rabar-Posin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rabar-Posin Martino figlio del fu Martino e della fu Ghersan Domenica, nato a Gologorizza (Pisino) il 6 marzo 1876 e abitante a Pola, via S. Giorgio n. 325, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario-Posin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla II moglie Sajina Giuseppina di Francesco e di Lovrecich Maria, nata a Lindaro (Pisino) il 12 gennaio 1894, ed al figlio Ermenegildo, nato a Pola dall'or defunta Francesca Androsich il 29 marzo 1910, ed alle figlie, nate a Pola da Giuseppina Sajina: Ida, il 29 settembre 1920; Maria, il 10 dicembre 1921 e Guglielmina il 20 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4930)

N. 366 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Vranich » e « Rabaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Vranich Anna ved. Rabaz, figlia del fu Marco e della fu Cucar Maria, nata a Parenzo il 17 agosto 1885 e abitante a Pola, via Tartini n. 20, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urani » e « Rabassi » (Urani Anna ved. Rabassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Rabassi » anche al figlio Giovanni del fu Giovanni, nato a Parenzo il 3 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4931)

N. 359 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Rabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Rabar Maria Luigia, figlia del fu Pietro e della fu Zaitz Caterina, nata a Fasana (Pola) il 27 agosto 1902 e abitante a Fasana, Borgo Nuovo n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Fasana: Vittorio, il 4 dicembre 1903 e Romildo, il 21 aprile 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4933)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

(6687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 - Numero del certificato provvisorio: 30 — Consolidato 5 % - Data di emissione: 24 novembre 1926 - Ufficio di emissione: Ferrara - Intestazione: Arlotti Emilio fu Ercole, domic. in Ferrara — Capitale: L. 10.000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 - Numero del certificato provvisorio: 2482 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Remonti Bruno (già Konigsberger) domic. in Trieste — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 - Numero del certificato provvisorio: 39527 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova - Intestazione: Jezic Teresa fu Guido, domic in Genova - Capitale: L 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 - Numero del certificato provvisorio: 6013 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta - Intestazione: Gangitano Gino di Raimondo, domic. in Canicattì (Caltanissetta) — Capitale: L. 15.000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 4331 Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Nannini Renato fu Ippolito, domic in Lamporecchio (Pistoia) — Capitale: L. 5000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 - Numero del certificato provvisorio 9498 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena - Intestazione: Pisaneschi Guido fu Antonio, domic in Siena Capitale L 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 Numero del certificato provvisorio: 1007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Fiorucci Adolfo di Alfredo, domic. in Dicomano (Firenze) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 - Numero del certificato provvisorio: 13007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Goracci Sabatino fu Gabriello Operai delle Officine Guidarelli in Bettolle — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 13052 — Consolidato 5 % — Data di emissione 20 gennaio 1927 Ufficio di emissione Siena — Intestazione: Goracci Sabatino fu Gabriello Operai delle Officine Guidarelli in Bettolle - Capitale: L. 600.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 maggio 1932 Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3650)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 206.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.51
Inghilterra (Sterlina)	67.45
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	377.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.72
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.70
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.50
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.653
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.872
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	3.50
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.80
Id. 3,50 % (1902)	73,175
Id 3 % lordo	52.875
Consolidato 5 %	83.55
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	100.475
Id. id. Id. 1940	101.025
Id. id. Id. 1941	101.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	229157	Asilo infantile « Giuseppe Garibaldi » in Bertinoro (Forlì) . . L.	1,590 —
»	239144	Intestata come la precedente . . . . »	330 —
»	263936	Intestata come la precedente . . . . »	630 —
»	264830	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	89279	Asilo infantile Garibaldi in Bertinoro (Forlì) . . . . . . »	10 —
3.50 %	327002	Marino Pasquale di Silvestro, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marcianise (Caserta) . . . . »	42 —
»	99394	Beneficio Parrocchiale di S. Pietro in Vincoli in Tavernette (Torino) . . . . »	10.50
»	310854	Dellatorre Lorenzo di Giuseppe, domic. in Confienza (Pavia) . »	87.50
Cons. 5 %	162453	Carecchio Giovanni fu Secondo, minore sotto la p. p. della madre Scotti Maria di Giacomo, vedova Carecchio, domic. in Caravino (Torino) . . . . »	100 —
3.50 %	295603	Gironda Veraldi Federico fu Rinaldo, domic. in Taverna (Catanzaro) - ipotecata . . . . »	140 —
»	151209 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmine Carmina fu Luigi, vedova in prime nozze di Simonelli e in seconde nozze di Talini Felice, domicil. in Milano . . . . » per l'usufrutto: Barberi Serafina di Luigi, vedova Talini.	87.50
Cons. 5 % (1861)	662801 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmine Carmina di Luigi, vedova in prime nozze di Ercole Simonelli e in seconde nozze di Talini Felice, domic. in Villanterio (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Barberi Serafina di Luigi, vedova Talini e moglie di Lozza Giovanni.	80 —
Cons. 5 %	276552	Bordino Pia Maddalena di Ottavio, nubile, domic. in Neive (Cuneo) - vincolata . . . . »	385 —
3.50 %	792467	Beneficio Coadiutorale di S. Rocco in S. Croce di Sermide (Mantova) . . . . »	10.50
»	602642	Arciconfraternita del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine in S. Agnello (Napoli) . . . . »	42 —
»	805427 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gianni Teresa di Antonio, moglie di Ripamonti Benvenuto Sisto fu Domenico, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Gianni Antonio fu Luigi, domic. in Roma.	87.50
»	580332	Armentano Maria di Battista, nubile, domic. in Mormanno (Cosenza) . . . . »	210 —

Roma, 31 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3658)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	192929	73,50	Botto Luigi fu Angelo, dom. a Borzonasca (Genova); ipotecata a favore di Ginocchio *Angela* fu Vincenzo, moglie del titolare in garanzia delle ragioni dotali.	Botto Luigi fu Angelo, dom. a Borzonasca (Genova); ipotecata a favore di Ginocchio *Maria-Angela* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	354020	1.360 —	*De Caralta* Maria-Luisa-Pia-Servilia-Giovanna fu Giuseppe in *De Lagrerol*, dom. a Nizza (Francia); con usufrutto vitalizio a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano ved. Sanminiatelli *Farabella*, dom. a Torino.	*De Casalta* Maria-Luisa-Pia-Servilia-Giovanna fu Giuseppe in *De Lagrevol Emilio*, dom. a Nizza (Francia); con usufrutto vitalizio a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano *o Gaetano*, ved. Sanminiatelli *Zabarella*, dom. a Torino.
»	356852	1.255 —	Scherini Eugenia di Giuseppe moglie di *Corrado* Baseggio, dom. a Roma; con usufrutto vital. a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano, ved. di Sanminiatelli *Fabarella Simone* Giovanni, dom. a Torino.	Scherini Eugenia di Giuseppe, moglie di *Corrado* Baseggio *Amedeo*, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano *o Gaetano*, ved. di Sanminiatelli *Zabarella Giovanni-Battista*, dom. a Torino.
3,50 %	681587	70 —	Ronco *Felice* fu Giov. Francesco, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Ronco *Vittorio-Felice* fu Giov. Francesco, domiciliato come contro.
»	395755	315 —	Reta *Eugenia* fu Emanuele, nubile, dom. a Genova; con usuf. vital. a Isaia Domenica fu Domenico, ved. di Parodi Francesco.	Reta *Maria-Luigia-Eugenia* fu Emanuele, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5% » » » » »	158900 309186 309188 158901 309187 309189	90 — 135 — 45 — 90 — 135 — 45 —	*Accampo Margherita* / *Accampo* Lionello-Arturo, fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Harlange *Emilia* fu Desiderio vedova di *Accampo* Francesco, dom. a Rodange (Lussemburgo). La terza e sesta rendita sono con usufrutto vitalizio a Harlange *Emilia* fu Desiderio, vedova di *Accampo* Francesco, dom. a Rodange (Lussemburgo).	*Accampo o Acampo* Giuseppina-Margherita-Fanny / *Accampo o Acampo* Arturo-Desiderio-Lionello, fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Harlange Emilia *o Amelia* fu Desiderio, vedova di *Accampo o Acampo* Francesco, dom. a Rodange (Lussemburgo). La terza e sesta rendita sono con usufrutto vitalizio a Harlange Emilia *o Amelia* fu Desiderio ved. di *Accampo o Acampo* Francesco, dom. come contro.
Cons. 5%	218105	60 —	Casieri Carlo di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta).	Casieri Carlo di Giuseppe, minore *sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3,50 %	585656	24,50	Genoni Maria di Angelo ved. di Giudici Giuseppe, dom. a S. Macario di Samarate (Milano), con vincolo di devoluzione a Giudici *Fortunato*, Giovanni, Erminia e Luigi figli della titolare, qualora questa passasse a seconde nozze e con vincolo inoltre d'inalienabilità fino a che il figlio *Fortunato* non abbia raggiunto l'età maggiore.	Intestata come contro; con vincolo di devoluzione a Giudici *Battista-Fortunato*, Giovanni, Erminia e Luigi figli della titolare, qualora questa passasse a seconde nozze e con vincolo inoltre d'inalienabilità fino a che il figlio *Battista-Fortunato* non abbia raggiunto l'età maggiore.
4,50 %	1520	450 —	*Canessa* Antonio-Vincenzo fu Antonio, dom. a Lavagna (Genova).	*Canezza* Antonio-Vincenzo fu Antonio, dom. come contro.
3,50 %	487030	140 —	Ciuffi Teresina fu Michele, moglie di Tutinelli *Carlo*, dom. a Minturno (Caserta), vincolata.	Ciuffi Teresina fu Michele moglie di Tutinelli *Salvatore-Carlo*, dom. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	474726	350 —	Tutinelli *Carlo* fu Raffaele, dom. in Atina (Caserta), vincolata.	Tutinelli *Salvatore-Carlo* fu Raffaele, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	83636	1.500 —	*Asmondo* Rosso Antonietta fu Agatino, moglie di Vigo Raimondo, dom. a Catania, vincolata.	*Asmundo* Rosso Antonietta fu Agatino, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	31620	600 —	Ceca *Letizia* fu Eugenio, nubile, dom. in Asti (Alessandria).	Ceca *Maria-Letizia* fu Eugenio, minore sotto la *tutela* di Gattiglia Modesta fu Domenico, ved. Ceca, dom. come contro.
3,50 %	823410	980 —	Ceca Maria-Letizia fu Eugenio, minore sotto la *p. p.* di Gattiglia Modesta fu Domenico ved. Ceca, dom. in Asti (Alessandria).	
Cons. 5 % Littorio	50349	500 —		
3,50 %	585655	66,50	Giudici *Fortunato*, Giovanni, Erminia e Luigi fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Genoni Maria di Angelo, ved. di Giudici Giuseppe, dom. a Macario di Samarate (Milano) in parti uguali.	Giudici *Battista-Fortunato*, Giovanna, Erminia e Luigi fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3,50 %	409376	42 —	Carini Giuseppe Antonio fu *Luigi*, minorenne sotto la p. p. della madre Giuseppina Rossi ved. di Carini *Luigi*, dom. a Groppello (Piacenza).	Carini Giuseppe-Antonio fu *Domenico-Luigi*, minorenne sotto la p. p. della madre Giuseppina Rossi, ved. Carini *Domenico-Luigi*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6611)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note italo-elleniche relative all'accordo per le specialità farmaceutiche.

Il giorno 15 marzo 1932 è stato proceduto tra la R. Legazione in Atene e il Ministero degli esteri della Repubblica Ellenica allo scambio delle seguenti note verbali.

MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

N. 10454/A/40/10

NOTE VERBALE.

En réponse à la Note verbale n. 4540 de la Légation Royale d'Italie, le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de lui faire connaître que le Conseil Supérieur de l'Hygiène, ayant pris connaissance du contenu de cette Note, a émis la décision n. 1131 portant ce qui suit:

Afin qu'une spécialité pharmaceutique italienne obtienne l'autorisation de circuler en Grèce elle doit être accompagnée:

I. — D'un certificat des autorités italiennes compétentes attestant que cette spécialité circule librement en Italie.

II. — D'un exposé d'analyse quantitative et qualitative de la composition de la spécialité, délivré par les laboratoires annexés aux Universités Royales Italiennes ou par les laboratoires institués dans les chefs-lieux des Provinces du Royaume.

La demande d'admission doit être également accompagnée d'une bibliographie relative à la spécialité.

En ce qui concerne les spécialités cardiotoniques et opothérapeutiques, elles doivent être soumises en tout cas, conformément à une décision antérieur du Conseil, à un examen par une commission compétente du Conseil Supérieur d'Hygiène. Elles doivent être également accompagnées des certificats prévus pour les autres spécialités, ainsi que d'une bibliographie.

Le Conseil Supérieur d'Hygiène se réserve le droit d'accepter ou de rejeter les demandes d'admission de toute spécialité, fût-elle accompagnée des pièces justificatives mentionnées plus haut. Il va sans dire que ce principe général est appliqué pour les spécialités de tous les pays.

Athènes, le 15 mars 1932.

A la Legation Royale d'Italie
en
ATHENES.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

N. 1574.

NOTE VERBALE

La Légation Royale d'Italie a l'honneur d'accuser réception de la Note verbale sub. n. 10454 (A.40.10) en date du 15 mars courant, dont les termes sont les suivants:

« En réponse à la Note verbale n. 4540 de la Légation Royale d'Italie, le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de lui faire connaître que le Conseil Supérieur de l'Hygiène, ayant pres connais-

sance du contenu de cette note, a émis la décision n. 1131 portant ce qui suit:

Afin qu'une spécialité pharmaceutique italienne obtienne l'autorisation de circuler en Grèce elle doit être accompagnée:

I. — D'un certificat des autorités italiennes compétentes attestant que cette spécialité circule librement en Italie.

II. — D'un exposé d'analyse quantitative et qualitative de la composition de la spécialité, délivré par les laboratoires annexé aux Universités Royales Italiennes ou par les laboratoires institués dans les chefs-lieux des Provinces du Royaume.

La demande d'admission doit être également accompagnée d'une bibliographie relative à la spécialité.

En ce qui concerne les spécialités cardiotoniques et opothérapeutiques, elles doivent être soumises en tout cas, conformément à une décision antérieure du Conseil, à un examen par une commission compétente du Conseil Supérieur d'Hygiène. Elles doivent être également accompagnées des certificats prévus pour les autres spécialités, ainsi que d'une bibliographie.

Le Conseil Supérieur d'Hygiène se réserve le droit d'accepter ou de rejeter les demandes d'admission de toute spécialité, fût-elle accompagnée des pièces justificatives mentionnées plus haut. Il va sans dire que ce principe général est appliqué pour les spécialités de tous les pays ».

La Légation Royale d'Italie a l'honneur de remercier le Ministère Hellénique des affaires étrangères de cette communication dont elle prend acte au nom de son Gouvernement.

Elle saisit l'occasion pour renouveler au Ministère Hellénique des Affaires Etrangères l'assurance de sa haute considération.

Athènes, le 15 mars 1932.

Au Ministère Hellénique
des affaires étrangères
en
VILLE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

(6676)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica alle Convenzioni internazionali cambiarie stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930.

Si comunica che il 31 agosto 1932 il R. Ministro d'Italia a Berna ha proceduto al deposito, presso il Segretariato della Società delle Nazioni, dello strumento di ratifica di Sua Maestà il Re d'Italia alle Convenzioni internazionali riguardanti la cambiale e il vaglia cambiario stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 e rese esecutive nel Regno con R. decreto-legge 25 agosto 1932-X, n. 1130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 in data 16 settembre 1932-X.

(6688)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque borse di studio derivante dai fondi dell'ex Collegio medico presso la Regia università di Napoli.

In esecuzione al R. decreto 16 maggio 1871, n. 270, serie 2ª, e con le norme prescritte dallo statuto organico per l'amministrazione ed erogazione del residuo patrimonio del disciolto Collegio medico di Napoli, approvato con R. decreto 1° settembre 1903, è aperto il concorso a cinque borse di studio, delle quali tre di L. 500 e due di L. 1000 ciascuna.

La suddetta somma è però soggetta alla ritenuta della tassa di ricchezza mobile.

Al concorso delle tre borse di studio di L. 500 ciascuna sono ammessi gli studenti del secondo, terzo e quarto anno ed alle due borse di L. 1000 ciascuna gli studenti del quinto e del sesto anno di medicina e chirurgia, di disagiata condizione economica, appartenenti alle antiche Provincie continentali del Mezzogiorno d'Italia, i quali non godano assegni di Comuni, di Provincie e di altri enti.

L'avere ottenuto l'assegno dalla Cassa scolastica o un sussidio dall'Università non impedisce l'ammissione al concorso.

Le domande di ammissione, redatte su foglio da L. 3, dovranno essere presentate alla Segreteria della Facoltà di medicina e chirurgia non più tardi delle ore 13 del 15 ottobre p. v. corredate dal mod. *A* (stato di famiglia) e del certificato dell'agente delle imposte dei luoghi di nascita e di dimora di entrambi i genitori.

I concorrenti debbono avere riportato negli esami consigliati dalla Facoltà per gli anni precedenti una media complessiva di 24/30 e l'approvazione a primo scrutinio.

Gli esami avranno luogo nella seconda quindicina di dicembre.

Gli esami di concorso per i singoli anni del corso sono così stabiliti:

2° anno — Prova scritta e prova pratica in fisica;

3° anno — Prova scritta e prova pratica in chimica generale;

4° anno — Prova scritta in fisiologia e prova pratica e orale in anatomia umana normale o descrittiva, o topografica o microscopica a piacere della Commissione;

5° anno — Prova scritta in patologia generale o prova pratica e orale in semeiotica medica;

6° anno — Prova scritta in patologia medica ed in patologia chirurgica e prova pratica in anatomia patologica.

Colui che ha ottenuto il premio può conservarlo nell'anno seguente se, avendo espletato tutti gli esami consigliati dalla Facoltà, abbia conseguita l'approvazione a primo esame e con una media di 25/30 in complesso e non meno di 21/30 per ciascuna prova. Così di seguito pel sessennio.

Il candidato al premio o chi ne è investito il quale incorresse in misure disciplinari pel fatto del suo contegno tanto nel palazzo Universitario quanto negli stabilimenti scientifici da esso dipendenti potrà essere dalla Facoltà (ordinari e straordinari stabili) su proposta del rettore, escluso tanto dal concorso, quanto sospeso in qualsiasi epoca dal godimento del premio.

Napoli, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il rettore: G. SALVI.
Il direttore di segreteria: dott. A. IMPARATO.

(6672)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso bandito per posti di cancelliere di 5ª classe (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1932-X, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 18 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo *B*, bandito con decreto Ministeriale 22 gennaio 1932;

Determina:

Il consigliere di legazione, comm. Pietro Quaroni, è nominato membro della anzidetta Commissione giudicatrice del concorso a 18 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo *B*, in sostituzione del Regio console generale comm. Ubaldo Rochira.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro:* SUVICH.

(6686)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei nel concorso a 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1931-IX, col quale fu indetto un concorso a 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 4 ottobre 1931-IX;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 23 giugno 1931-IX:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei punti
1	Bruno Giovanni	8,83 1/3	8,75	17,58 1/3
2	Gibijno Nicolò	8,66 2/3	8,75	17,41 2/3
3	Corvatti Giuseppe	8,16 2/3	8,70	16,86 2/3
4	Calzia Vincenzo	8,73 1/3	8 —	16,73 1/3
5	Meglioli Pasquale	8,13 1/3	8,50	16,63 1/3
6	Cecchini Enrico	8,60 —	8 —	16,60 —
7	Brai Rinaldo	8,36 2/3	8 —	16,36 2/3
8	Arcidiacono Luigi, orfano di guerra.	7,76 2/3	8,50	16,26 2/3
9	Passafiume Salvatore	7,63 1/3	8,60	16,23 1/3
10	Marcaccini Ubaldo	8,20 —	8 —	16,20 —
11	Pietrostefani Stanislao	8,06 2/3	8 —	16,06 2/3
12	Biegi Delia	7,26 2/3	8,50	15,76 2/3
13	Faillaci Santo	7,60 —	8 —	15,60 —
14	Labella Attilio	7 — —	8,50	15,50 —
15	Tirinzoni Italo	7,33 1/3	8 —	15,33 1/3
16	Abate Mario	7,80 —	7,50	15,30 —
17	D'Escamard Maria	7 — —	8,25	15,25 —
18	Antonacci Nicola	7 — —	8,15	15,15 —
19	Cirino Ernesto, celibe, nato il 5 gennaio 1905.	7,60 —	7,50	15,10 —
20	Covello Fedele, celibe, nato il 10 luglio 1910.	8 — —	7,10	15,10 —
21	Caccialupi Giuseppe	7,26 2/3	7,80	15,06 2/3
22	Atzeni Alfredo	7,50 —	7,50	15 — —
23	Trupiano Salvatore	7,66 2/3	7,30	14,96 2/3
24	Rapposelli Mario, ex combattente.	7,83 1/3	7 —	14,83 1/3
25	Sasso Carlo	7,23 1/3	7,50	14,73 1/3
26	Porcini Emilio	7,66 2/3	7 —	14,66 2/3
27	Sebastiani Michele	7 — —	7,65	14,65 —
28	Nisticò Giuseppe	7,43 1/3	7,20	14,63 1/3
29	Zampano Giuseppe	7,36 2/3	7,25	14,61 2/3
30	Amirante Mariano	7 — —	7,60	14,60 —
31	Trentini Vasco	7,56 2/3	7 —	14,56 2/3
32	Lamenza Giovanni	7 — —	7,55	14,55 —
33	Gargano Nicola	7,20 —	7,30	14,50 —
34	Severino Giuseppe	7,70 —	6,75	14,45 —
35	Santaroni Lodovico	7,33 1/3	7,10	14,43 1/3
36	Manenti Antonino	7,23 1/3	7,15	14,38 1/3
37	Magnabosco Erminia	7,23 1/3	7,12	14,35 1/3
38	Cupini Mario	7,33 1/3	7 —	14,33 1/3
39	Miccio Carlo	7,06 2/3	7,25	14,31 2/3
40	Garofoli Vittorio	7,46 2/3	6,80	14,26 2/3
41	Sutera-Sardo Angelo	7 — —	7,25	14,25 —
42	Romano Carlo	7,50 —	6,70	14,20 —
43	Cicciarella Bartolo	7,66 2/3	6,50	14,16 2/3
44	Pellegrini Ugo	7,13 1/3	7 —	14,13 1/3
45	Bartoli Antonio	7 — —	7 —	14 — —
46	Paladino Giuseppe	7,96 2/3	6 —	13,96 2/3
47	Manera Domenico	7,36 2/3	6,50	13,86 2/3
48	Geppetti Giuseppe	7,10 —	6,75	13,85 —
49	Caropreso Pasquale	7,26 2/3	6,55	13,81 2/3
50	Costantino Costanza	7,76 2/3	6 —	13,76 2/3
51	Falciglia Salvatore	7,43 1/3	6,30	13,73 1/3
52	Cecconi Vittorio	7,16 2/3	6,50	13,66 2/3
53	Aglianò Gaetano, orfano di guerra.	7 — —	6,60	13,60 —
54	Aloi Enrico	7,56 2/3	6 —	13,56 2/3
55	Del Monaco Angelo	7 — —	6,50	13,50 —
56	La Rosa Carmelo	7,16 2/3	6,25	13,41 2/3
57	Bortolan Mariano	7,26 2/3	6 —	13,26 2/3
58	Marcellino Franco	7,16 2/3	6 —	13,16 2/3
59	De Gregorio Mario	7 — —	6,05	13,05 —
60	Savarese Mario	7 — —	6 —	13 — —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Bruno Giovanni
2. Gibijno Nicolò
3. Corvatti Giuseppe
4. Calzia Vincenzo
5. Meglioli Pasquale
6. Cecchini Enrico
7. Brai Rinaldo
8. Arcidiacono Luigi, orfano di guerra
9. Passafiume Salvatore
10. Marcaccini Ubaldo
11. Pietrostefani Stanislao
12. Biegi Delia
13. Faillaci Santo
14. Labella Attilio
15. Tirinzoni Italo
16. Abate Mario
17. D'Escamard Maria
18. Antonacci Nicola
19. Cirino Ernesto
20. Covello Fedele
21. Caccialupi Giuseppe
22. Atzeni Alfredo
23. Trupiano Salvatore
24. Rapposelli Mario, ex combattente
25. Sasso Carlo
26. Porcini Emilio
27. Sebastiani Michele
28. Nisticò Giuseppe
29. Zampano Giuseppe
30. Amirante Mariano
31. Trentini Vasco
32. Lamenza Giovanni
33. Gargano Nicola
34. Severino Giuseppe
35. Santaroni Lodovico
36. Manenti Antonino
37. Magnabosco Erminia
38. Aglianò Gaetano, orfano di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cupini Mario
2. Miccio Carlo
3. Garofoli Vittorio
4. Sutera-Sardo Angelo
5. Romano Carlo
6. Cicciarella Bartolo
7. Pellegrini Ugo
8. Bartoli Antonio
9. Paladino Giuseppe
10. Manera Domenico
11. Geppetti Giuseppe
12. Caropreso Pasquale
13. Costantino Costanza
14. Falciglia Salvatore
15. Cecconi Vittorio
16. Aloi Enrico
17. Del Monaco Angelo
18. La Rosa Carmelo
19. Bortolan Mariano
20. Marcellino Franco
21. De Gregorio Mario
22. Savarese Mario

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6677)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.